



COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
Sezione Distaccata Puglia

COMUNICATO UFFICIALE N° 12

Riunione del 22 luglio 2011

Presidente: Avv. Giuseppe Bianco
Componenti: Avv. Andrea Raffaele Arleo
Avv. Annalisa Morgese

CAF/02 – 2010/2011 – Appello dell’atleta Scio Fabio avverso decisione della Commissione Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata Campania del 29 gennaio 2011, per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Società Materdomini srl ssd

La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, letti ed esaminati i documenti;

- visto il Comunicato Ufficiale n° 7 del 30 giugno 2011 della Corte Federale FIPAV con il quale ha disposto l’annullamento, con rinvio, della decisione CAF Puglia del 4 maggio 2011;
- preso atto che, all’odierna udienza, non è comparso nessun rappresentante delle parti, così come comunicato dai difensori delle stesse;
- lette, in ogni caso, le memorie depositate per tempo dai difensori delle parti;
- ritenuto di ottemperare al dispositivo della Corte Federale FIPAV di cui al Comunicato Ufficiale n° 7 del 30 giugno 2011;
- rilevato, in ogni caso, di dover valutare diversamente le risultanze del procedimento di prima istanza, ex art. 97, c. 4 lettera a);
- considerato che l’iscrizione dell’atleta presso l’Istituto Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Ortona integra gli estremi della giusta causa per lo scioglimento del vincolo, previsti dal comma 3 dell’art. 35 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento e, comunque, non imputabile al Sodalizio;
- esaminato il notevole curriculum sportivo dell’atleta Scio Fabio presente nella documentazione relativa al giudizio di primo grado e consistente nell’aver vinto, con la Società Materdomini srl ssd, numerosi campionati provinciali, regionali e nazionali (in particolare, come capitano, lo scudetto di Campione d’Italia della categoria Under 16 nella stagione agonistica 2008/2009), nell’aver disputato tornei nazionali, nell’essere stato giudicato più volte miglior giocatore delle predette manifestazioni, nell’aver disputato tornei internazionali e nell’aver partecipato a più collegiali della nazionale;
- preso atto che l’atleta in questione ha fatto parte, per ben due anni, della Rappresentativa Regionale, conquistando, come capitano, la medaglia di argento nella stagione 2008/2009;
- considerato, altresì, che Scio Fabio è stato avviato alla pratica sportiva dalla Società Materdomini srl ssd, con la quale è stato tesserato per ben 6 anni, durante i quali quest’ultima si è fatta integralmente carico di ogni onere, compreso quello attinente a tutte le indagini ed alle cure sanitarie resesi necessarie per l’atleta in questione;

- considerato che agli atti di causa non risulta documentazione probatoria relativa al pagamento da parte della famiglia o/e dell'atleta di eventuali quote associative o di frequenza né tantomeno contribuzioni varie;
- preso atto che il valore sportivo dell'atleta Scio Fabio riceve ulteriore conferma dalla circostanza che lo stesso è transitato dalla partecipazione a campionati giovanili e regionali direttamente al Campionato Nazionale di serie B1;
- atteso che lo "status quo" del vigente Regolamento Affiliazione e Tesseramento non lega la quantificazione dell'indennizzo a parametri prestabiliti e, quindi, vincolanti, limitandosi a statuire la corresponsione di un indennizzo da determinarsi in via equitativa;
- ritenuto, pertanto, di rideterminare secondo equità l'indennizzo in questione alla luce del menzionato curriculum sportivo dell'atleta, oltre che della fidelizzazione da questi raggiunta con la Società Materdomini srl ssd, la quale ha investito, nel corso degli anni, per la crescita dell'appellante, sia come singolo, sia quale capitano e, quindi, perno fondamentale della squadra;

P.Q.M.

- conferma lo scioglimento del vincolo dell'atleta Scio Fabio dalla Società Materdomini srl ssd per giusta causa non imputabile a quest'ultima;
- in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina, in via equitativa, in € 27.000,00 (ventisettemila/00 euro) l'indennizzo da corrispondere da parte dell'atleta Scio Fabio in favore della Società Materdomini srl ssd, obbligando quest'ultima alla restituzione della somma di € 500,00 (cinquecento/00 euro) quale differenza rispetto all'importo già ricevuto a seguito delle decisione di primo grado;
- in ragione del parziale accoglimento dell'appello, dispone la restituzione parziale della tassa, nella misura di 1/10 di quanto versato dall'appellante.

IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Giuseppe Bianco

Affisso in Bari, 1 agosto 2011